

- 2) Se gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostino a che venga disposta la nomina di un domiciliatario di un imputato qualora il termine per la presentazione di rimedi giuridici inizi a decorrere già con la notifica al domiciliatario e, in definitiva, resti irrilevante se l'imputato abbia o meno avuto conoscenza dell'accusa.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 maggio 2014 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-244/14)

(2014/C 253/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2004/49/CE, non avendo dato piena attuazione agli articoli 3, lettera k), 10, paragrafo 5, 11, paragrafo 2, 17, paragrafo 1, 19, paragrafo 2, 22, paragrafo 3, e 25, paragrafo 3, di tale direttiva;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, in seguito ad un esame della situazione giuridica nella Repubblica d'Austria, ha sollevato dubbi in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/49/CE⁽¹⁾. I dubbi riguardano, in sostanza, disposizioni riguardanti la certificazione di sicurezza e l'autorizzazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, le indagini, l'organismo investigativo e le raccomandazioni in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ GU L. 164, pag. 44.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 26 maggio 2014 — Air France — KLM/Ministère des finances et des comptes publics

(Causa C-250/14)

(2014/C 253/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Air France — KLM

Convenuto: Ministère des finances et des comptes publics